



C'È UN TETTO SUI BUONI PASTO: NON SUPERABILE QUOTA 5,29

Il buono pasto non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente fino alla soglia prevista dall'articolo 51 del Tuir, oggi fissata a 5,29 euro. La quota eccedente tale soglia, pertanto, costituisce reddito imponibile e soggetta alle ritenute fiscali e previdenziali. Ne consegue che un ente locale non può incrementare il valore del singolo buono pasto per i propri dipendenti oltre la soglia di 5,29 euro in quanto, in tali casi, vige il divieto, imposto dall'articolo 1, comma 9 della manovra correttiva 2010, di incrementare fino al 2013, il trattamento economico (anche quello accessorio) dei dipendenti pubblici, rispetto a quello goduto nel 2010. Lo ha sancito la sezione regionale di controllo della Corte dei conti Toscana, nel testo del parere n. 187/2011 con il quale ha fatto chiarezza sui riflessi contenuti nel divieto imposto alle Pa di aumentare il trattamento economico ai dipendenti, con riguardo al valore del buono pasto.

Rispondendo a un'apposita richiesta proveniente dalla Provincia di Prato, in merito alla possibilità di incrementare il valore del buono pasto ai propri dipendenti portandolo da 5,29 a 7,50 euro, il collegio toscano ha rilevato che la natura giuridica del buono pasto è quella di essere un'agevolazione di carattere assistenziale, non costituendo un elemento integrativo della retribuzione. Ma solo entro certi limiti, che il legislatore ha infatti posto all'articolo 51, comma 2 del Tuir. In pratica, il buono pasto ha valore di ristoro solo se il suo valore non supera la soglia di 5,29 euro. L'importo che eccede tale limite concorre alla formazione del reddito imponibile e quindi del trattamento economico complessivo (è questo, ad esempio, il caso del personale appartenente al comparto ministeri che beneficia di un buono pasto pari a 7 euro), perdendo la sua natura puramente assistenziale. Da ciò consegue, rileva la Corte toscana, che il divieto di aumentare ai dipendenti, per il triennio 2011-2013 «il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010», così come prescritto dal citato articolo 9, comma 1 del dl n. 78/2010, sia violato se l'amministrazione locale intende incrementare il valore del buono pasto oltre la soglia di 5,29 euro. In più, la Corte ha rilevato che il buono pasto va sempre incluso nel computo della spesa di personale ai fini del rispetto dei commi 557 e 562 della lf 2007, che gli enti locali sono tenuti a perseguire.

LA SEGRETERIA GENERALE